

REGOLAMENTO REGIONALE “Regolamento di attuazione e gestione dell’Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile”.

Art. 1

1. Il presente regolamento disciplina, *l’albo regionale del volontariato di protezione civile*, istituito ai sensi della Legge Regionale 17 Febbraio 2000, n.10, art.6 di seguito denominato «albo», al fine di garantire la partecipazione responsabile delle organizzazioni di volontariato, degli enti locali e, più in generale, di tutti i soggetti pubblici e privati che a vario titolo concorrono sul territorio della Regione Molise nella funzione di protezione della popolazione;

2. L’Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile è articolato su base regionale, ed è costituito dalle sezioni «Associazioni», «Gruppi comunali ed intercomunali », « Dati generali dell’ Associazione e del Gruppo comunale» , « dati del rappresentante legale », « dati dei singoli volontari »;

3. l’iscrizione all’Albo è condizione per la stipula delle convenzioni e per gli altri interventi di sostegno da parte degli Enti Pubblici;

4. l’Albo è costituito da sezioni riservate alle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile, Gruppi comunali di volontariato di Protezione Civile e da Associazioni appartenenti ad Organizzazioni Nazionali, elencati in ordine cronologico in base alla data di iscrizione; ogni sezione riporta tutti i dati dell’Organizzazione – Associazione, gruppo Comunale: denominazione, numero e data della determina d’iscrizione all’albo, dati del rappresentante legale, dati dell’Organizzazione-Associazione Gruppo Comunale (indirizzo, conto corrente bancario o postale, recapito telefonico, numero fax, indirizzo di posta elettronica, eventuali convenzioni stipulate con la Regione, ambito di attività dell’associazione Gruppo comunale, scadenza delle polizze assicurative) dati dei volontari, aggiornato in via telematica dalle associazioni –Gruppi Comunali stessi (dati anagrafici dei singoli volontari, numero complessivo dei volontari iscritti, numero dei volontari operativi e di quelli assicurati; campo di specializzazione in ambito di attività di Protezione Civile; eventuali corsi svolti dai volontari, partecipazione a manifestazioni, eventi organizzati dalle strutture Regionali o Nazionali di Protezione Civile).

5. le Associazioni iscritte all’Albo Regionale avranno un proprio numero di iscrizione (N.I. -Numero Identificativo), su apposito registro digitale e cartaceo tenuto presso il Servizio Regionale per la Protezione Civile-Ufficio Volontariato.

Art. 2

Il Servizio per la Protezione Civile della Regione Molise, censisce le associazioni aventi la sede legale e/o operativa nell’ambito territoriale di competenza.

Art. 3 Competenze delle Province e dei Comuni

Le Province e i Comuni, nel rispetto della disciplina stabilita dagli art. 13 e 15 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e dall’art. 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e sulla base delle funzioni ad esse attribuite dagli art. 13, 14 e 15 dalla Legge Regionale 17 febbraio 2000, n. 10, partecipano all’ organizzazione e all’attuazione del Servizio nazionale e regionale della protezione civile, assicurando lo svolgimento dei compiti relativi alla rilevazione, alla raccolta e alla elaborazione dei dati interessanti la protezione civile, alla predisposizione di programmi provinciali di previsione e prevenzione e alla loro realizzazione, in armonia con i programmi nazionali e regionali.

Art. 4

Il Servizio della Protezione Civile Regionale organizza il volontariato di Protezione Civile sul proprio territorio secondo le proprie esigenze e le attività delegate o assegnate, coordinandone e vigilandone l’attività in vista di una distribuzione razionale delle risorse e delle attrezzature tra le associazioni di volontariato, i gruppi comunali per le attività di protezione civile.

Art. 5

Nell’organizzazione e nella formazione del volontariato, Province e Comuni sono tenuti a seguire le direttive e i regolamenti regionali ai sensi della L.R. del 17 febbraio 2000, n. 10 e i principi generali previsti dalla Legge 11 agosto 1991, n.266 e dalla vigente normativa nazionale sulla Protezione Civile.

Art. 6

L'Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile, in conformità alle categorie specificate nella Colonna Mobile Regionale "SIRIO", si articola nelle seguenti categorie specializzate:

- SOCCORSO
- LOGISTICA
- SEGRETERIA
- SANITA' (competenza 118)
- CUCINA / MENSA
- TELECOMUNICAZIONI
- ASSISTENTI / ANIMATORI
- GRUPPO INTERVENTO RISCHIO IDRAULICO
- ANTINCENDIO BOSCHIVO

Nell'ambito di ogni singola categoria, la Protezione Civile Regionale individuerà differenti figure specializzate nelle Associazioni e nei Gruppi Comunali ed Intercomunali.

Sono previste, inoltre, ulteriori figure di **Soccorso Speciale**, elencate qui di seguito:

- **soccorso nautico;**
- **sommozzatori (Nucleo Soccorso Nautico);**
- **soccorso in montagna ;**
- **soccorso speleo;**
- **unità cinofile di soccorso e squadre a supporto (Unità Cinofila);**
- **fuoristradisti;**
- **paracadutisti;**
- **trasporto con ultraleggeri ;**
- **vigilanza in genere - monitoraggio aereo, dell'ambiente, ecc..**
- **vigilanza balneare .**
- **Task force pronta partenza per le piccole e medie emergenze nonché grandi emergenze;**
- **Corpo AIB per la gestione dell'emergenza incendi boschivi.**

Art. 7

Albo Regionale del Volontariato: sulla base del Progetto della Colonna Mobile Regionale (DGR n° 1759 del 30dicembre 2003 – DGR n° 683 e 684 del 17 maggio 2004) al quale le Associazioni aderiscono con la presentazione di appositi moduli e sulla base dell' elenco di cui al precedente articolo1 e della disponibilità dichiarata dagli interessati, il Servizio Regionale della Protezione Civile del Molise redige l'Albo regionale del volontariato.

A tale Albo può accedersi anche a mezzo di istanza avanzata dall'Associazione direttamente al Servizio Regionale della Protezione Civile. L'Albo Regionale del volontariato per la Protezione Civile ed i suoi aggiornamenti sono, successivamente, trasmessi al Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio Volontariato. L'inclusione nell'Albo Regionale comporta l'obbligo alla partecipazione dei volontari ai corsi di formazione, oltre che alla conservazione ed al mantenimento in efficienza del materiale e dell'equipaggiamento eventualmente ricevuto in comodato d'uso o con contributo.

Art. 8

L'Albo Regionale dei volontari riporta nominativamente l'elenco di tutti i volontari facenti parte di associazioni e gruppi comunali ed intercomunali, in ordine alfabetico, e ne riporta le generalità, l'associazione o gruppo di appartenenza, il datore di lavoro con il tipo di lavoro svolto, la specializzazione nell'ambito dell'organizzazione di appartenenza, la disponibilità a svolgere specifici compiti operativi.

Le associazioni ed i gruppi sono responsabili dell'acquisizione dei dati personali e della loro trasmissione alla Regione, in funzione della relativa competenza territoriale. Tale trasmissione, oltre che annualmente in corrispondenza della verifica periodica della sussistenza dei requisiti presentati al momento dell'iscrizione all'Albo Regionale, deve essere effettuata obbligatoriamente ogni qualvolta si verifica qualsiasi variazione di ogni genere nell'ambito dell'Associazione stessa.

Art. 9

I volontari iscritti nell'elenco di cui all'art. 1 devono dare la propria disponibilità a svolgere **compiti operativi** nell'ambito di missioni di Protezione Civile sul territorio locale o Nazionale, tramite gli appositi moduli. Devono inoltre dare la disponibilità alla reperibilità come : Effettivo, Supplente1 o Supplente2.

I «compiti operativi» consistono:

- a) nello svolgimento delle attività richiesta al volontariato dalle competenti autorità di Protezione Civile durante le situazioni di emergenza;
- b) nella reperibilità secondo turnazioni stabilite dall'organizzazione di volontariato di appartenenza ed eventualmente convenzionata con il Servizio Regionale.

Art. 10

Le associazioni e i gruppi comunali iscritte/i all'Albo sono classificate come «operative» se almeno il cinquanta per cento (50%) dei suoi associati hanno dichiarato la loro disponibilità a svolgere compiti operativi e che nel corso dell'ultimo anno hanno collaborato con il Servizio Regionale per i servizi richiesti .

Le associazioni e i gruppi comunali e intercomunali operative/i hanno la precedenza nelle graduatorie di bandi regionali per l'assegnazione di contributi e nel conferimento, a titolo di comodato d'uso gratuito, di attrezzatura. La precedenza di cui sopra è da ritenersi applicabile anche in relazione a quei bandi per i quali non sia ancora stata approvata la graduatoria al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 10 bis

Loghi e scritte identificative del Sistema Regionale di Protezione Civile Regionale.

Il Dirigente del Servizio o suo delegato, su richiesta delle organizzazioni, autorizza l'uso del logo e dei simboli del Servizio Regionale per la Protezione Civile. In tal caso, il Servizio fornisce direttamente al richiedente, le informazioni utili per l'esposizione degli stessi e il file per la stampa. Per nessun motivo l'uso del logo, dei simboli e della denominazione “ Protezione Civile Regione Molise” potrà avvenire al di fuori dell'iniziativa per cui è stato autorizzato.

Per tutto quanto qui non specificato si rinvia al Regolamento delle norme per l'adozione e l'utilizzo dei loghi del Sistema Regionale di Protezione Civile approvato con D.G.R. 349/2008.

Art. 11

Ogni organizzazione di volontariato di Protezione Civile ha l'obbligo di informare i propri operatori sui rischi derivanti dalla specifica attività svolta nonché ha l'obbligo di munire di relativa polizza assicurativa a copertura dei relativi rischi per i quali sono impiegati.

Art. 12

Unico interlocutore con la struttura di Protezione Civile è da considerarsi il legale rappresentante dell'organizzazione.

Art. 13

La Regione avrà cura di raccogliere i dati personali e di individuare i responsabili del trattamento dei dati ai sensi della legge 675/1996, garantendo ai volontari, alle associazioni e ai gruppi la protezione dei dati sensibili raccolti nell'Albo.

Art. 14

I volontari iscritti nell'elenco di cui al precedente articolo 1, in quanto potenzialmente incaricati dello svolgimento di un pubblico servizio a norma dell'articolo 358 c.p., per cui sono anche applicabili gli art. 328, 330, 331, 332, 333 c. p. , devono autocertificare annualmente alla propria organizzazione di non avere in corso procedimenti penali o di non aver subito condanne penali.

Diversamente il volontario non potrà essere utilizzato per lo svolgimento di compiti operativi in emergenza o in esercitazione per conto degli enti pubblici competenti.

Art. 15

Le associazioni di volontariato di protezione civile e i gruppi comunali e intercomunali sono soggetti alla verifica annuale del possesso dei requisiti di iscrizione all'Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile da parte del Servizio per la Protezione Civile Regionale –Ufficio Volontariato.

Art. 16

Requisiti per l'iscrizione all'albo Regionale di Protezione Civile

Le Associazioni che chiedono di essere iscritte all'Albo Regionale devono avere e documentare i seguenti requisiti:

1. operare per una o più finalità ;
2. essere dotate di statuto o atto costitutivo; lo statuto deve assicurare, fatta salva la presenza minoritaria di membri di diritto prevista dallo statuto o dall'atto costitutivo, una struttura organizzativa democratica e, in particolare, l'elettività delle cariche;
3. Nello Statuto dovrà essere espressamente prevista, tra le finalità dell'associazione, l'attività di Protezione Civile svolta prevalentemente dalla stessa.
4. non avere finalità di lucro;
5. avere sede legale, o una sede secondaria, nella Regione di appartenenza;
6. Iscrizione nel Registro Regionale del Volontariato di cui all' art. 6 della Legge Regionale n. 10 del 5 aprile 2007 o, **in alternativa:** iscrizione ad uno degli elenchi / albi nazionali, appartenenza ad organizzazioni nazionali che svolgono anche attività di Protezione Civile; in casi emergenziali, il Servizio Regionale di Protezione Civile può prescindere, previa valutazione, dal requisito di iscrizione al registro regionale del volontariato al fine di potenziare e rendere maggiormente efficiente il sistema regionale di protezione civile.
7. Copertura assicurativa infortunio ed R.C. per tutti i soci iscritti nell'elenco dell'Albo Regionale.

8. Verbale elettivo del Presidente e del Direttivo dell'Organizzazione.

9. per i soli Gruppi Comunali in sostituzione dell'atto costitutivo e dello statuto bisognerà presentare, all'atto dell'iscrizione, la delibera di giunta comunale avente in oggetto la costituzione del gruppo e la delibera del consiglio comunale per l'approvazione del regolamento del Gruppo comunale di Protezione Civile.

Art. 17

La responsabilità della vigilanza sul rispetto dei requisiti di cui al precedente articolo art. 14 compete anche all'associazione o al gruppo comunale o intercomunale.

In caso di inadempienza dell'associazione, o comunque nei casi dubbi, gli enti pubblici che impiegano il volontario possono riservarsi di non impiegarlo nel rispetto di quanto dichiarato all'ultimo comma dell'art. 14.

Art. 18

Ai fini dell'inserimento nelle specializzazioni dell'Albo, in prima applicazione del presente Regolamento, tutte le associazioni di volontariato di Protezione Civile devono inviare, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente Regolamento sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise:

a) una dichiarazione di richiesta iscrizione nell'Albo Regionale di Protezione Civile per una delle specializzazioni di cui all' art. 6;

b) una dichiarazione riportante il numero complessivo degli associati con l'elenco nominativo degli stessi e l'indicazione di una eventuale loro reperibilità come indicato nel precedente art.9.

c) elenco delle dotazioni, dei mezzi e delle attrezzature. Ai fini della dichiarazione sulla specializzazione, l'associazione deve considerare – nel caso di più specializzazioni presenti al proprio interno – la specializzazione prevalente.

Art. 19

Procedure per l'iscrizione all'Albo regionale

1) Le domande di iscrizione all'Albo devono essere presentate dai legali rappresentanti delle Associazioni e vanno rivolte al competente Servizio della Protezione Civile Regionale;

2) entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, il Servizio per la Protezione Civile provvede, con propria determina dirigenziale, all'iscrizione dell'Organizzazione (Associazione o Gruppo Comunale), previa verifica della regolarità della documentazione e, per le Associazioni di Volontariato della sussistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 16.

Oltre ai predetti requisiti, in fase di istruttoria il Servizio valuterà le reali esigenze organizzative, ivi compresa la presenza, nel medesimo territorio/area, di altre organizzazioni, nonché la disponibilità delle stesse a partecipare alle attività di esercitazione e formazione.

3) dopo la prima fase di applicazione del presente Regolamento, il Dirigente del servizio per la Protezione Civile Regionale esprime esito positivo o negativo ;

4) presentazione da parte del Legale Rappresentante dell'Organizzazione di autocertificazione relativa alla mancanza di condanne penali;

5) presentazione di polizza assicurativa in corso di validità attestante la copertura assicurativa dei singoli volontari contro i rischi di infortuni, malattie e/o incidenti collegati allo svolgimento delle attività dell'organizzazione, nonché la copertura di responsabilità verso terzi secondo il D.M. 14 febbraio 1992 in attuazione dell'art. 4 della Legge Quadro n. 266/91;

6) Dichiarazione dell' idoneità fisica dei volontari operativi; compilazione di apposita scheda informativa (Mod. A e B) nonché Mod. CMS/ 001 e Mod. CMS/002 circa l'attività svolta ed in programmazione, comprensiva dell'elenco dei soci volontari di protezione civile, con le relative specializzazioni possedute, ed inoltre apposito elenco dei mezzi e delle attrezzature di proprietà od in uso all'organizzazione medesima;

7) Codice fiscale del Legale Rappresentante dell'Organizzazione di volontariato e codice fiscale dell'Organizzazione medesima;

8) indicazione della sede legale ed eventualmente di quella operativa, con relativi recapiti telefonici (anche quelli dei rappresentanti);

9) indicazione degli estremi del conto corrente bancario o postale dell'Organizzazione.

Art. 20 Conferma di iscrizione nell'albo.

Le organizzazioni iscritte sono obbligate a confermare la propria iscrizione all'albo regionale di p.c., pena la cancellazione dall'albo regionale di protezione civile, entro il 31 gennaio di ogni anno, unitamente all'invio dei seguenti documenti: polizza assicurativa infortunio e per responsabilità civile dei propri volontari (cedola con indicazione della scadenza), elenco e dati dei volontari operativi, elenco direttivo aggiornato, dichiarazione del legale rappresentante del possesso dei requisiti di idoneità fisica certificata dei propri volontari. Al fine della partecipazione ad attività emergenziali e formative, nel territorio regionale e nazionale, le organizzazioni e i gruppi comunali di Volontariato di Protezione Civile iscritte nell' albo Regionale e/o Nazionale di Protezione civile, possono partecipare soltanto previa autorizzazione e/o allertamento, pena la cancellazione dall'albo del Servizio Regionale della Protezione civile.

Per le attività oggetto di convenzioni o protocolli d'intesa con altri Enti o Soggetti, la partecipazione delle Organizzazioni a tali attività è sempre subordinato all'allertamento e/o autorizzazione del Servizio Regionale. Le sopra richiamate Organizzazioni di volontariato, esclusivamente per le predette attività, potranno utilizzare i loghi e le scritte identificative del Servizio Regionale della Protezione civile.

Art. 21

Solo i soggetti iscritti che adempiano esattamente agli obblighi prescritti potranno:

- Ottenere consulenza e assistenza qualificata nonché strumenti per la progettazione, l'avvio e la realizzazione di specifiche attività di Protezione Civile;
- Intraprendere iniziative di formazione e qualificazione;
- Ottenere informazioni, notizie, documentazione e dati sulle attività di volontariato locale e nazionale
- Accedere a finanziamenti, con progetti mirati per l'acquisto di apparecchiature ed impianti di rilevamento e comunicazione, di attrezzature e mezzi operativi nonché per lo svolgimento di attività formative ed addestrative di protezione civile dei volontari ;
- Avere la possibilità di effettuare corsi di formazione, esercitazioni di simulazioni di emergenze, manifestazioni in genere, esclusivamente per le attività inerenti la Protezione Civile.

Art.22

Per favorire lo sviluppo del volontariato della Protezione Civile, stimolarne e garantirne l'efficiente partecipazione all'azione di previsione, prevenzione e soccorso, il Servizio per la Protezione Civile della Regione Molise potrà erogare contributi per la formazione dei volontari nonché fornire altre forme di supporto tecnico ed organizzativo ad Organizzazioni del volontariato iscritte nell'Albo Regionale. Potrà, inoltre, erogare contributi per l'acquisto di attrezzature. In tal caso, l'erogazione è subordinata alla stipula di apposita convenzione in cui, oltre ad ogni altra condizione che il Servizio per la Protezione Civile lo ritenga opportuno inserire, deve essere esplicitamente contemplata la buona manutenzione dell'attrezzatura, la sua immediata disponibilità qualora se ne ravvisi la necessità, la rifusione dei danni da imputarsi a dolo od a colpa.

Art. 23

A fronte di tali benefici, condizionate esclusivamente al rispetto degli obblighi previsti in capo agli iscritti, i soggetti beneficiari dovranno presentare una relazione sulla consistenza e sullo stato di manutenzione delle attrezzature e dei mezzi in dotazione ed il rendiconto relativo ai finanziamenti concessi dall'amministrazione regionale.

Nel caso in cui le organizzazioni o i gruppi non presentino entro il termine previsto, indicato dal servizio Regionale, il rendiconto di regolare utilizzazione dei finanziamenti concessi, si procederà alla loro cancellazione dall'Elenco Regionale con Determina Dirigenziale.

Art. 24

Il Servizio per la Protezione civile si riserva il diritto (la facoltà) di effettuare in qualsiasi momento ispezioni presso le associazioni di Volontariato di Protezione civile al fine di verificare la buona manutenzione di apparecchiature, attrezzature e mezzi operativi che l'associazione abbia ricevuto in comodato d'uso gratuito o che abbia acquisito mediante finanziamenti o contributi ad essa concessi dal Servizio stesso.

Art. 25

Convenzioni e accordi per interventi specialistici in caso di calamità:

Per particolari campi d'intervento in cui siano richieste specifiche competenze e prestazioni professionali e/o specialistiche, il Servizio per la Protezione Civile Regionale promuove e favorisce, mediante appositi accordi e convenzioni, la collaborazione con le Università. Si riserva la facoltà di stipulare convenzioni con soggetti, operativi nel mondo del Volontariato di Protezione Civile dotati, di accertata professionalità nel settore.

Art. 26

Revisione dell'Albo Regionale

1. L'Albo delle Associazioni è soggetto a revisione periodica ANNUALE. Entro la data del 31 marzo (o primo giorno lavorativo successivo) il Servizio Regionale verificherà il permanere dei requisiti di cui all'art. 16 e 20.

Art. 27

Cancellazione dall'Albo Regionale

1. La cancellazione di un'Organizzazione è disposta con determina dal dirigente:
 - a) per la mancata presentazione, entro il 31 gennaio di ogni anno, della documentazione prevista agli articoli 16 e 20;
 - b) se l'associazione non partecipa all'attività formative ed addestrative, autorizzate, organizzate e finanziate dal Servizio per la Protezione Civile Regionale;
 - c) per mancata presentazione, nonostante diffida, di ogni altra documentazione integrativa richiesta dal servizio Regionale di Protezione Civile.

- d) per accertata inattività dell'Organizzazione nel periodo dei due anni nell'ambito di attività di Protezione Civile;
 - e) per uso improprio di loghi e scritte della Protezione Civile Regionale nonché dei mezzi e delle attrezzature finanziate o ricevute in comodato gratuito dalla Regione;
 - f) Nel caso in cui intraprendano, in caso di emergenza o di altre attività di competenza della protezione civile, iniziative autonome e non autorizzate, ovvero si rifiutino di porsi a disposizione del Servizio di Protezione civile Regionale;
 - g) su richiesta della stessa Organizzazione;
 - h) per i casi indicati nell'art. 23;
2. La cancellazione è disposta con decreto motivato dal Dirigente del Servizio Regionale di Protezione Civile.
3. A seguito dell'avvenuta cancellazione, l'organizzazione cancellata non potrà iscriversi all'albo Regionale prima di un anno dalla data di cancellazione. Verranno inoltre annullate d'ufficio tutte le convenzioni in essere nonché eventuali provvedimenti in corso per l'assegnazione di contributi o comodato d'uso di attrezzature e mezzi.

Art. 28

La Regione Molise provvederà alla trasmissione ed all'aggiornamento dei dati riguardanti le Associazioni ed i Gruppi Comunali ed Intercomunali di protezione civile presso il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per gli eventuali benefici di cui al D.P.R. dell'8 febbraio 2001, n. 194.

Art 29 La corretta applicazione del presente regolamento è demandata al dirigente responsabile del servizio per la Protezione civile Regionale.

A.D.G.